



CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE
COMUNI DI BORGO TICINO E AGRATE CONTURBIA
Sede di Borgo Ticino Via Sottoborgo n.2
PROVINCIA di NOVARA
Pec : comune.borgoticino@legalmail.it



ORDINANZA N. 23 DEL 21/06/2021

OGGETTO: SOPPRESSIONE STALLI DI SOSTA A AGRATE C. IN PIAZZA ROMA PER POSA DEHOR

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale con la quale la pandemia da Covid 19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 del 13 gennaio 2021 e il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, caratterizzata da particolare diffusività sul territorio nazionale e regionale ha determinato l'adozione, a livello di governo centrale, di misure restrittive elimitative della circolazione di persone fisiche e delle attività economiche;

Visti:

- il DPCM 6 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- l'art. 1, comma da 816 a 847 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di Stabilità) che ha previsto l'obbligo per i Comuni di istituire a decorrere dal 2021 il Canone Unico patrimoniale e di approvare il relativo regolamento che disciplini il canone di esposizione pubblicitaria, il canone di occupazione suolo pubblico ed il canone mercatale;

Visti in particolare

- l'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito nella legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che recita: Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

- l'art 109 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126 recante: "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" che, a modifica dell'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, proroga l'esonero dal pagamento della COSAP sino al 31 dicembre 2020;
- l'art. 9- ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" che proroga l'esonero dal pagamento della COSAP sino al 31 marzo 2021;
- l'art 30, comma primo, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 recante le "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid -19" che novella l'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - "a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
 - b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»."

Considerato che le misure volte a sostenere le attività produttive sono state dettate, per quanto possibile, nell'ottica di mitigare il disagio economico in capo agli operatori economici e alle imprese operanti nell'ambito del territorio comunale;

Atteso che la situazione di emergenza epidemiologica, che assume carattere particolarmente diffusivo, continua e continuerà a produrre conseguenze negative, anche alla luce delle recenti misure restrittive prescritte a livello nazionale e regionale;

VISTA la richiesta presentata in data 17/06/2021 prot. 2954AC dalla ditta "il Pasticciere di Guarnori Simone sas", tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (dehors commerciale) di fronte al proprio esercizio commerciale a Agrate Conturbia in piazza Roma n.5;

PRESO ATTO delle Autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate dal Servizio di Polizia Locale;

TENUTO pertanto adottare il relativo provvedimento istitutivo degli obblighi e dei divieti sopra indicati;

VISTI:

- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92;
- l'art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il decreto sindacale n. 14/2020 di nomina di Responsabile del Servizio.

O R D I N A

Per consentire l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors commerciali, la soppressione degli stalli di sosta mediante l'istituzione di divieto di sosta 0-24 a Agrate Conturbia in piazza Roma di fronte al civico 5, il giorno 25/06/2021 dalle ore 08.00 alle ore 24.00, fermo restando l'obbligo di garantire, sempre, avanti il locale, una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

DISPONE

Che l'utenza veicolare sarà resa edotta dell'istituiti divieti mediante la posa di regolare segnaletica la cui posa e rimozione, per tempo e luogo, è demandata ai richiedenti.

Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte;

DISPONE ALTRESI'

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei termini prescritti dalle legge.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

AUTORIZZA

il sig. **Guarnori Simone** in qualità di Legale Rappresentante della ditta "Il Pasticciere di G.S. S.n.c.", con esercizio pubblico ubicato a Agrate Conturbia in piazza Roma n.5, all'occupazione di suolo pubblico mediante dehor commerciale, per una superficie di m. 10.00 x m. 2.00 il giorno 25/06/2021;

- sarà consentito sulla superficie autorizzata il posizionamento di tavoli, sedie ombrelloni/gazebo e fioriere a protezione degli avventori, fermo restando l'obbligo di garantire avanti il locale, una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

AVVERTE

Il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di evitare che venga arrecato intralcio alla normale circolazione veicolare o pedonale; dovrà provvedere inoltre alla scadenza della autorizzazione, alla pulizia ed al ripristino dei luoghi nello stato originale.

La presente autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

Il presente provvedimento potrà essere revocato e modificato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il SIG. **Guarnori Simone** – RESTA IN OGNI CASO UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI INCIDENTI O DANNI A PERSONE O COSE.

*Il Responsabile del Servizio
Dott. Federico Bozzetti*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federico Bozzetti;1;12572658